

PIAVE SERVIZI S.p.A.

Sede Legale CODOGNE' Sede
Secondaria RONCADE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.150 del 19 FEB. 2025

OGGETTO: Affidamento diretto del "servizio di lavaggio mezzi aziendali zona sud - anno 2025"

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta formulata dal Responsabile dell'Ufficio competente del 06/02/2025;

RICHIAMATO l'atto di nomina a Direttore Generale e procura ad amministrare, redatto dal notaio A. Pianca di Vittorio Veneto (TV) in data 29.06.2023, Repertorio n. 35790 - Raccolta n.129049, in particolare, il punto n. 5, che conferisce **al sottoscritto** il potere di *"provvedere: (...) all'affidamento di lavori e dei servizi e forniture necessari allo svolgimento dell'attività aziendale nel limite massimo rispettivamente di Euro 1.000.000 (unmilione) e di Euro 200.000 (duecentomila) cadauno, curando e gestendo l'intera procedura di affidamento in tutte le sue fasi, sino alla stipula del contratto e agli atti/provvedimenti presupposti, inerenti e conseguenti"*;

DETERMINA

- di approvare la proposta di determinazione, qui allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e per l'effetto autorizzare l'affidamento di cui trattasi a favore della società "EFFE EMME SAS di Furian Michela & C." per un importo complessivo stimato pari a € 500,00 oltre a I.V.A. di legge.

IL DIRETTORE GENERALE

(ing. Carlo Pesce)

PIAVE SERVIZI S.p.A.

Sede Legale CODOGNE'

Sede Secondaria RONCADE

PROPOSTA DI DETERMINA

del **06/02/2025**

OGGETTO: Affidamento diretto del "servizio di lavaggio mezzi aziendali zona sud - anno 2025"

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

DATO ATTO che nell'ambito dell'attività di gestione del Servizio Idrico Integrato si rende necessario provvedere all'affidamento della prestazione in oggetto;

VISTI

il "*Regolamento per i contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, di importo inferiore alla soglia comunitaria, per le "imprese pubbliche" dei settori speciali*", adottato dal C.d.A. ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 con delibera del 27.06.2023 ed in particolare:

✓ l'art. 2 comma 1, a norma del quale "*Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture non direttamente riconducibili ai "settori speciali", Piave Servizi S.p.A., in quanto "impresa pubblica/ente aggiudicatore" opera secondo il regime dei c.d. "contratti estranei", come individuati dal Consiglio di Stato, Ad. Plen. N. 16/2011, secondo un regime commerciale privatistico tipico di un mercato competitivo (cfr. punto 27 alla fine della citata Ad. Plen.). In questa ipotesi Piave Servizi S.p.A. procede - valutando volta per volta (anche in relazione al valore) se richiamarsi, ed in che misura, a norme pubblicistiche a sua maggior tutela - mediante affidamenti di diritto privato, il che comporta, in ogni caso, la giurisdizione del giudice civile.*";

✓ l'art. 3, commi 2 e 3, a norma dei quali "*2. I contratti di lavori, forniture e servizi non strumentali all'attività dei settori speciali (in quanto "estranei" perché aggiudicati per fini diversi dall'esercizio dell'attività nei settori speciali) oppure non strumentali all'attività dei settori speciali e riguardanti in parte anche i settori ordinari e con prevalenza, ex art. 14, Codice, dell'attività non strumentale all'attività dei settori speciali, rientrano a prescindere dalle soglie di valore in un regime "libero" e privatistico, con la eventuale sola previsione, caso per caso, di quelle precauzioni atte a garantire i migliori vantaggi economici, con l'utilizzo di modalità (sondaggio di mercato, ecc.) volte soprattutto al fine di rispettare la congruità dei prezzi (sostanzialmente, adottando delle precauzioni in considerazione del collegamento diretto o indiretto con la spendita di denaro pubblico). Anche laddove siano richiamate contrattualmente norme del Codice o del Regolamento, in ogni caso resta competente il Giudice Ordinario per le relative controversie. 3. Pertanto quando Pive Servizi S.p.A. opererà nell'ambito di attività non direttamente "strumentali" ai citati "settori speciali" (cioè non operando direttamente sul campo idrico integrato ma solo indirettamente), la sua attività sarà definita*

come "estranea" (cfr. C. Stato, Ad. Plen. n. 16/2011) e quindi agirà con modalità civilistiche applicando il solo codice civile ed essendo sottoposto alla giurisdizione civile. Semmai sarà una scelta interna aziendale, caso per caso, quella di applicare minime regole di prudenza correlate alla necessità di dimostrare la corretta spendita di denaro, che è pur sempre pubblico o comunque di provenienza pubblica, anche per i "contratti estranei".

l'elenco esemplificativo e non esaustivo dei c.d. "contratti estranei" allegato al suddetto Regolamento;

CONSIDERATO che:

- essendo Piave Servizi S.p.A. un'impresa pubblica operante nell'ambito dei settori speciali, l'affidamento della prestazione di cui trattasi rientra tra gli appalti "estranei";
- il gestore EFFE EMME SAS di Furian Michela & C., è situato presso la stazione di rifornimento in uso alla flotta aziendale della zona Sud e in più offre la possibilità di prenotazione del servizio ottimizzando i tempi;

VISTA l'offerta ricevuta e acclarata al protocollo aziendale n. 1836/2025;

DATO ATTO che è stata acquisita la dichiarazione richiesta dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, e quelle relative al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e alla presa visione e rispetto del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico approvati da Piave Servizi S.p.A.;

PROPONE

di procedere all'affidamento della prestazione in oggetto a favore della società "EFFE EMME SAS di Furian Michela & C." per l'importo complessivo stimato di € 500,00 oltre a I.V.A. di legge.

II RESPONSABILE DELL'UFFICIO

PATRIMONIO

(Renzo Battistella)

Firmato digitalmente da:

BATTISTELLA RENZO

Firmato il 17/02/2025 12:25

Seriale Certificato: 3651977

Valido dal 12/06/2024 al 12/06/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA